

PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO DEL PICCIONE DI CITTA' O TORRAIOLO (Columba livia)

1. PREMESSA

L'art. 41, comma 2, della L.R. 26/93 e s.m.i. prevede che: *le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia.*

L'art. 41, comma 5, della L.R. 26/93 e s.m.i. prevede che: *"le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica".*

Il piccione di città o torraiole, stante il suo stato di naturale libertà e la sua raggiunta indipendenza comportamentale e alimentare dall'uomo, rappresenta una specie riconducibile alla fauna selvatica.

La densità di piccioni presenti in un certo luogo dipende dalla capacità dell'ambiente di sostenere un dato numero di individui attraverso le sue risorse (disponibilità alimentari, luoghi di nidificazione e di rifugio), pertanto il presente piano di controllo si pone l'obiettivo di combinare gli abbattimenti con interventi volti alla riduzione delle fonti alimentari, dell'accessibilità ai siti di nidificazione e ai dormitori (mezzi ecologici di cui all'art. 19 comma 2 della legge 157/92).

2. QUADRO NORMATIVO

Legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i., art. 19;

L.R. n. 26/93 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni, art. 41;

Reg. (CE) n. 1774/2002, che stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

3. AREA E DEFINIZIONE DEL FENOMENO

3.1 Area

Difficile delimitare le aree interessate dal fenomeno poiché la struttura territoriale provinciale, in gran parte agricola consente la formazione di concentrazioni di soggetti in qualsiasi area che presenti risorse alimentari (allevamenti o aree coltivate).

3.2 Definizione del fenomeno

Dalle osservazioni condotte la dinamica del fenomeno appare simile a quella rilevata in altre province dove i dormitori notturni risultano collocati in centri urbani e aziende agricole, da questi i singoli gruppi, più o meno numerosi, si recano verso le aree di alimentazione che possono essere individuate:

- centri urbani
- allevamenti
- centri aziendali di stoccaggio
- aree agricole di post-semine o post-raccolto.

I luoghi di nidificazione sono invece quasi totalmente riferibili a insediamenti residenziali, sia di grandi che di piccole dimensioni sia singoli che isolati.

I danni provocati dalla specie sono molteplici e di diverso tipo, economico e igienico-sanitario sia nelle aree agricole che nei centri urbani e aziendali.

Questa situazione rende costante la richiesta d'interventi di contenimento numerico della specie alla Provincia soprattutto da parte del mondo produttivo agricolo.

4. PIANO DI CONTROLLO

4.1 Obiettivi

Nonostante l'impatto della specie sia riferibile a diverse componenti della vita sociale locale, l'obiettivo primario rimane la risoluzione dei problemi connessi alla gestione agricola, ovvero:

- limitazione del danno economico sulle coltivazioni post-semina
- cessazione del danno economico-sanitario presso gli allevamenti

A fronte di tale intento ci si attende un miglioramento della gestione del problema piccione in ambito urbano e per la tutela del patrimonio storico-artistico, sebbene il presente piano si orienti al contenimento dei danni alle attività produttive primarie.

Si intende pertanto applicare sistemi di controllo integrati che prevedano l'affiancamento dei metodi ecologici, di seguito riportati, alla riduzione numerica delle popolazioni presenti mediante abbattimento diretto.

4.2 Densità media programmata

Difficile individuare una densità programmata anche per le notevoli capacità di spostamento dei soggetti, per la loro etologia che conduce a creare concentrazioni localizzate, e per la struttura territoriale e sociale che produce fonti alimentari temporanee o permanenti.

4.3 Dimensionamento

Gli interventi di controllo da eseguirsi avranno sia funzioni di allontanamento e prevenzione che di sfoltimento numerico. Gli interventi programmati verranno eseguiti solo nelle seguenti situazioni:

- coltivazioni post-semina
- allevamento
- centri aziendali agricoli

4.4 Mezzi e metodi di intervento

4.4.1 mezzi ecologici:

Nelle pertinenze di aree o magazzini destinati allo stoccaggio di cariossidi o altre granaglie e nelle stalle dotate di strutture laterali di contenimento va prevista la protezione con reti alle finestrate e la chiusura selettiva degli accessi (corsie di alimentazione) con porte basculanti o telecomandate dotate di strisce plastiche.

Inoltre i mezzi ecologici utili alla limitazione del fenomeno possono essere individuati in:

- **Impedimento meccanico all'accesso agli allevamenti e ai centri aziendali:** Verrà promossa una campagna di informazione in collaborazione fra la Provincia, le Associazioni agricole e i Comuni al fine di indirizzare i privati verso l'adozione di criteri gestionali che consentano di limitare l'accesso alle strutture e al cibo da parte di piccioni.
- **Limitazione delle disponibilità di siti di riproduzione:** Verrà promossa una campagna di indirizzo per i Comuni verso l'adozione di provvedimenti minimi volti alla limitazione dei siti di nidificazione e/o loro bonifica ed inoltre fornita assistenza tecnica ai comuni che vogliono dotarsi di strumenti amministrativi per il controllo del piccione in ambito urbano. Ostacolare la nidificazione significa interferire pesantemente con la possibilità di colonizzare le aree urbane da parte dei colombi; è quindi un metodo altamente efficace la cui omissione pregiudica il risultato definitivo di ogni ulteriore sistema impiegato, poiché siti di nidificazione liberi sono con facilità rioccupati per spostamenti da località limitrofe o da individui (soprattutto giovani coppie) sfuggiti ad altri sistemi di contenimento della popolazione.
- **Limitazione delle disponibilità di accesso ai dormitori notturni:** Vedi punto precedente.
- **Limitazione delle fonti alimentari occasionali (foraggiamento, fonti locali concentrate):** Verrà promossa una campagna di informazione al fine di

promuovere una cultura consapevole delle regole della gestione faunistica. Verranno inoltre indicate ai Sindaci modalità operative di supporto quali: ordinanza di divieto per la somministrazione di cibo ai piccioni, ordinanze di divieto per lo stoccaggio di potenziali alimenti non custoditi in centri urbani o periurbani ad esclusione dei centri aziendali agricoli per i quali si rimanda al primo punto del presente paragrafo, ecc.

- **Tutela e promozione di adeguati livelli di conservazione dei predatori naturali:** Attraverso le attività di gestione previste dal nuovo PFV provinciale. Difficile è comunque la ricolonizzazione delle aree urbane da parte delle specie predatrici in quanto necessitano di territori molto ampi e le cause (smog, rumore, ecc.) che anni fa provocarono la scomparsa dei rapaci dalle città non sono state ancora del tutto eliminate, tuttavia si approva l'uso dei predatori naturali da parte di personale specializzato.

I sopra elencati metodi avranno funzione di allontanamento e prevenzione e non di sfoltimento numerico.

4.4.2. Modalità di contenimento

In subordine all'applicazione dei metodi ecologici e dopo che l'Amministrazione ne abbia verificato l'eventuale inefficacia, sarà possibile il ricorso a piani di abbattimento mediante l'uso di arma da fuoco da attuarsi principalmente in corrispondenza spaziale e temporale con le coltivazioni, gli allevamenti ed i magazzini in cui si verificano gli asporti.

Il contenimento con sparo è organizzato e gestito dal Corpo di Polizia Locale Provinciale attraverso l'emanazione di specifici ordini giornalieri di servizio, che prevedano l'utilizzo di squadre composte ciascuna da almeno 2 (due) e al massimo da 10 (dieci) operatori, indicati al seguente punto 4.5, muniti di fucile da caccia ad anima liscia, di cui all'art. 13 della L.157/92.

I soggetti autorizzati, ad eccezione degli Agenti del Corpo di Polizia Locale Provinciale e le G.G.V.V. della Provincia di Lodi che si intendono esecutori autonomi del piano, potranno operare per tutto l'anno, dall'alba al tramonto, esclusivamente al di fuori dei centri urbani, anche nei luoghi vietati alla caccia, compresi immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e/o a posto di lavoro (es. aziende agricole, cascinali, terreni agricoli ad essi adiacenti), anche su terreni ghiacciati o coperti da neve, rispettando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì durante la stagione venatoria, agendo sempre con perizia e prudenza, onde evitare di arrecare danno a persone e/o cose.

Nell'attuazione di ogni singolo intervento dovrà assolutamente essere evitato che i pallini esplosi dalla cartuccia, sia direttamente che "a caduta", possano essere diretti verso persone, animali, abitazioni, luoghi di lavoro e/o strade carrozzabili e/o ferrate.

Fermo restando quanto sopra, preventivamente a ogni intervento, gli agenti del Corpo di Polizia Locale Provinciale o le Guardie Giurate Venatorie Volontarie del Servizio Volontario di Vigilanza della Provincia dovranno dare comunicazione telefonica alle Forze dell'Ordine (Carabinieri 112 e Polizia di Stato 113), dell'inizio e del termine dell'intervento stesso, consentendo di potere essere rintracciabili.

A tal fine dovranno essere forniti nominativo e utenza telefonica di uno degli operatori. Ogni intervento dovrà avere il preventivo assenso da parte del proprietario e/o conduttore dell'azienda agricola interessata, senza il quale l'intervento stesso non potrà attuarsi.

Resta in capo al Corpo di Polizia Locale Provinciale la possibilità di avvalersi di tutti i soggetti autorizzati a svolgere le operazioni anche nei giorni di silenzio venatorio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente piano, si applicano i divieti e le norme di sicurezza previsti in materia di attività venatoria.

Le operazioni di contenimento dovranno rispettare una fascia di 100 m. dalle ZPS sedi di garzaia nel periodo dal 1 febbraio al 30 giugno di ogni anno onde non compromettere l'insediamento e la successiva stagione riproduttiva, come specificato dal parere rilasciato dal Parco Adda Sud.

Dagli interventi attuativi mediante fucile rimangono escluse le aree a Riserva Naturale

4.5 Operatori

L'applicazione del piano è svolta principalmente dal personale del Corpo di Polizia Locale Provinciale, su tutto il territorio della Provincia di Lodi, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente punto **4.4 "Mezzi e metodi di intervento"**. Detto personale, per una concreta e corretta attuazione dei diversi interventi, si avvarrà, sia pure in modo specificatamente disciplinato, della collaborazione operativa delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.), appartenenti al Servizio Volontario di Vigilanza della Provincia di Lodi.

I soggetti di vigilanza volontaria sopra citati, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia, in corso di validità e già abilitati come selecontrollori per la specie target del Piano, nel rigoroso rispetto di specifico e dettagliato ordine di servizio giornaliero, emanato dal Comando del Corpo di Polizia Locale Provinciale, potranno anche operare autonomamente e su tutto il territorio provinciale.

Fermo restando quanto sopra, nell'attuazione del presente piano provinciale di contenimento del piccione di città o torraiole, il personale del Corpo di Polizia Locale Provinciale e/o le Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.), appartenenti al Servizio Volontario di Vigilanza della Provincia di Lodi, solo se debitamente autorizzati a riguardo, si avvalgono altresì della fattiva collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle Guardie Venatorie operanti alle dipendenze delle A.F.V e delle A.A.T.V., e degli operatori espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica (selecontrollori).

Ad eccezione del personale del Corpo di Polizia Locale Provinciale, tutti i soggetti sopra elencati potranno collaborare al presente piano provinciale purché muniti di regolare licenza di porto di fucile per uso caccia e di adeguata copertura assicurativa, entrambe in corso di validità.

La collaborazione operativa da parte dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, del personale e delle Guardie Venatorie operanti alle dipendenze delle A.F.V e delle A.A.T.V. e dei selecontrollori dovrà sempre essere attuata alla costante presenza del personale di Polizia Locale Provinciale, nonché, solo se espressamente autorizzate a riguardo dal Comando del menzionato Corpo, delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.) appartenenti al Servizio Volontario di Vigilanza della Provincia di Lodi.

Il Comando del Corpo di Polizia Locale, considerate le esigenze operative di servizio, attraverso l'emanazione di specifici ordini di servizio giornalieri, predisporrà e darà concreta attuazione operativa al presente piano provinciale di contenimento e di controllo delle popolazioni di piccione di città o torraiole, verificando costantemente che lo stesso venga realizzato in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente e dal piano stesso.

Ogni operatore, diverso dal personale del Corpo di Polizia Locale Provinciale, durante gli interventi dovrà indossare un gilet catarifrangente ad alta visibilità fornito dalla Provincia e avere con sé l'apposito tesserino da selecontrollore.

Per ogni intervento compiuto i soggetti autorizzati dovranno compilare il relativo verbale di abbattimento (come da modello allegato alla presente, di cui è parte integrante), contenente i nominativi degli operatori, la loro qualifica, la data, l'orario e il luogo dell'intervento stesso, il numero di capi abbattuti e il quantitativo di munizionamento utilizzato.

Detto verbale, dovrà essere consegnato al Comando del Corpo di Polizia Locale Provinciale, che ne curerà la registrazione e il successivo inoltro al Dipartimento Agricoltura ed Ambiente Rurale, Unità Operativa Ambiente Rurale e Gestione Faunistica.

Fermo restando quanto sopra e stante comunque la possibilità di operare a seconda delle necessità operative riscontrate, gli interventi si attuano su proposta dei singoli proprietari o conduttori dei fondi interessati, nonché delle organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, che provvedono a segnalare al Comando del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Lodi l'elenco delle aziende agricole ove intervenire.

Dette richieste d'intervento, redatte su apposito modulo predisposto dalla Provincia di Lodi, devono essere spedite o trasmesse al citato Comando all'utenza fax 0371 442817.

Le metodologie operative d'intervento prescelte sono finalizzate a minimizzare gli impatti indesiderati sulle specie non target, assicurando in tal modo una adeguata selettività d'azione.

Nell'ambito delle metodologie di intervento è previsto da parte di tutti gli operatori il trasporto del fucile, al di fuori dei singoli siti di intervento, scarico e risposto nel fodero.

4.6 A.F.V. e A.A.T.V.

Ai sensi della D.G.R. n° 6/36929 del 19 giugno 1998, punto 7.8., i Concessionari e le guardie giurate venatorie delle aziende sono tenuti a collaborare ai piani di controllo attuati d'intesa con la Provincia. All'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie ed Agrituristico-Venatorie gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto del presente piano, e in particolare nell'osservanza delle prescrizioni che seguono:

tutti i soggetti interessati ad effettuare le operazioni di controllo (Concessionario e/o soggetti segnalati dal Concessionario e/o Guardie Giurate Venatorie), devono avere frequentato i corsi per selecontrollori tenuti dalla Provincia;

Il Concessionario deve accordarsi con il Corpo di Polizia Locale Provinciale sulle date e i luoghi delle operazioni di abbattimento degli animali.

Per le operazioni di contenimento sarà necessaria la presenza del personale del Corpo di Polizia Locale Provinciale, e/o, solo se espressamente autorizzate, di Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.) appartenenti al Servizio Volontario di Vigilanza della Provincia di Lodi, con i quali collaboreranno gli operatori segnalati dal Concessionario, i cui nominativi sono inseriti nell'ordine di servizio giornaliero;

4.7 - Controllo dei capi prelevati

Per ogni intervento di abbattimento potrà esser prelevato, a cura della Provincia, un idoneo campione dell'abbattuto da sottoporre ad analisi da parte dell'Istituto Zooprofilattico per il rilevamento delle seguenti patologie:

- Salmonellosi
- Ornitosi-Clamidiosi
- Borrelli osi
- Tularemia
- Toxoplasmosi

5. Gestione delle carcasse

L'eliminazione delle carcasse e delle cartucce derivanti dall'attività di abbattimento sarà a carico dei richiedenti dell'intervento e dei Concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V. con ditta specializzata. Lo smaltimento delle carcasse tramite sotterramento in loco potrà essere utilizzato su compiuta autorizzazione del Sindaco del Comune competente per territorio come specificato da conforme parere ASL. Altri metodi di manipolazione e gestione degli animali abbattuti saranno subordinati al previo parere dell'autorità sanitaria competente.

6. Collaborazioni

Per molti altri soggetti sarà possibile fornire collaborazione volta all'ottimizzazione del Piano. La Provincia curerà il coinvolgimento di tali soggetti al fine di ottimizzare le attività di gestione su tutto il territorio provinciale.

Le attività che verranno svolte dalla Provincia interesseranno i seguenti soggetti, al fine di ottenere la necessaria collaborazione in merito alle iniziative programmate, sia in termini di promozione del piano, che di reperimento di disponibilità di operatori, che di contributi per le spese sostenute:

- Associazioni agricole;
- Consorzi di bonifica;
- Associazioni ambientaliste;
- Associazioni Venatorie;
- Ambiti Territoriali di Caccia;
- Parchi Regionali.

7. Durata

Il presente Piano viene programmato con una durata pari a 5 anni dalla sua approvazione.

Ad ogni anno verrà elaborata una relazione tecnica sull'andamento delle operazioni per permettere di verificare il trend del piano.

Entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di attuazione del piano verranno compilate dagli operatori ed inviate ad I.S.P.R.A. dall'Amministrazione, le "schede consuntive" di cui si allega copia.

Al termine del quinquennio verrà redatta un'articolata rendicontazione delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti e delle criticità emerse. Sulla base di tale elaborato, verrà confermato, sospeso e/o adeguato mediante apposito atto della Provincia, il successivo Piano provinciale.

8. Monitoraggio del piano

Al fine di verificare efficacia del piano sarà programmata una raccolta dei dati relativa a

- Presenze per interventi
- Indirizzo produttivo delle aziende che richiedono l'intervento
- Abbattimento per intervento
- Presenza in località particolari di foraggiamento
- Rilevamento degli spostamento

9. Note finali

Per raggiungere un risultato tangibile nel controllo numerico delle popolazioni di piccioni è necessaria l'applicazione di strategie articolate e flessibili, prevedendo, schematicamente:

- valutazione del problema, con riferimento ai danni ed inconvenienti esistenti;
- censimento (consistenza numerica della popolazione e zone di maggiore aggregazione) ripetuto periodicamente, anche per valutare l'efficacia dell'eventuale piano di contenimento; utile anche al fine di individuare le zone che necessitano di interventi prioritari (scuole, ospedali, ecc.);
- indagine sanitaria (esame clinico, autoptico, di laboratorio): fondamentale per accertare un'eventuale presenza di microrganismi patogeni, ai fini di valutare l'effettivo rischio di trasmissione di malattie all'uomo;
- valutazione delle risorse umane ed economiche a disposizione;
- scelta dei metodi detti, tenendo presente che nessuno degli stessi è efficace se applicato da solo e al di fuori di un progetto organico;
- contemporanea campagna di sensibilizzazione ed educazione sanitaria della popolazione.

Controllo numerico di popolazioni ornitiche in regime di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157/92

SCHEDA CONSUNTIVA

(da inviare a: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Via Ca' Fornacetta, 9 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) – entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'intervento)

Regione	Specie (nome volgare)	
Provincia	Specie (nome scientifico)	

Motivazione/i dell'intervento (indicare quali)	Periodo d'intervento		Mezzi di cattura e/o abbattimento adottati	Numero di esemplari prelevati	Numero di persone abilitate al prelievo	Istituti di gestione interessati (tipo, numero, estensione)
	dal (gg/mm/aa)	al (gg/mm/aa)				
nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica						
nell'interesse della sicurezza aerea						
per prevenire danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque						
per la protezione della flora e della fauna						



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento V Agricoltura ed ambiente rurale
U.O. Ambiente rurale e gestione faunistica

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.439237
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

RICHIESTA INTERVENTO SFOLTIMENTO PICCIONI

Il sottoscritto/a _____

in qualità di: Proprietario Affittuario Altro

residente in _____ via _____ n. _____ telefono _____

titolare dell'azienda (indicare l'esatta denominazione) _____

sita nel comune di _____ di HA/PM _____

Partita IVA _____

CHIEDE

L'intervento per lo sfoltimento numerico di piccione torraio *Columba livia* presente in forma massiccia nel centro aziendale e nei terreni sotto indicati:

Fg.	Mapp.	Comune	Tipo coltura da proteggere

I terreni sono ubicati:

ATC Zona di ripopolamento e cattura Oasi di protezione

Metodo ecologico già utilizzato dal richiedente:

impedimento meccanico all'accesso agli allevamenti e ai centri aziendali

limitazione dei siti di nidificazione

limitazione all'accesso dei dormitori notturni

limitazione delle fonti alimentari occasionali

utilizzo di predatori naturali da parte di personale specializzato

Tipo di smaltimento delle carcasse derivanti dal contenimento :

smaltimento tramite ditta specializzata a carico del richiedente

smaltimento tramite sotterramento

DATA _____

FIRMA _____

Si consente il trattamento dei propri dati personali da parte della Provincia, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e per le finalità ed adempimenti connessi alla pratica di cui trattasi.

Lodi, 07/07/2011

Oggetto: Richiesta di parere per smaltimento carcasse, tramite sotterramento in loco, derivanti dall'attuazione del piano di contenimento del piccione torraiole Columba livia 2011-2015

In riferimento alla comunicazione inoltrata a questo Dipartimento ARPA dal Dipartimento Agricoltura ed ambiente rurale della Provincia di Lodi, qui protocollata al n° 78402/11, con la quale si chiede di esprimere un parere riguardante lo smaltimento delle carcasse di piccione torraiole tramite sotterramento in loco, derivanti dall'attuazione del piano provinciale di contenimento Columba livia 2011-2015.

In via prioritaria la gestione delle carcasse dovrà essere effettuata tramite ditta specializzata e con il conferimento delle spoglie in impianti autorizzati secondo le modalità indicate dalla normativa vigente. L'eventuale adozione del sotterramento in loco delle carcasse, in alternativa alle modalità sopraccitate, dovrà prevedere il rispetto di alcuni criteri ambientali.

Questi criteri, derivanti dalla pregressa esperienza in materia e da norme applicabili per analogia, sono così riassumibili:

- L'area circostante la zona di seppellimento deve essere a destinazione agricola e posta ad un minimo di 50 metri dalle abitazioni sparse e 100 metri dai centri abitati;
- Il luogo individuato per il seppellimento deve essere ubicato ad almeno 10 metri dai corsi di acqua permanenti e comunque esternamente da zona sottoposte a vincoli idrogeologici;
- Tra le diverse fosse individuate per il seppellimento deve essere mantenuta una distanza minima di circa 40 metri. È bene prevedere non più di due fosse per ettaro;
- Le spoglie degli animali devono essere posizionate nella fossa con profondità di scavo pari a circa 1.50 m. dal piano di campagna e il fondo deve essere cosparso di calce;
- Deve essere garantito un franco di sicurezza dalla massima escursione della falda al piede dello scavo di circa 1.50 metri;
- Il numero di carcasse posizionate in ogni fossa non deve superare i 10 kg di p.v. per mq e devono essere ricoperte di sostanze caustiche per accelerare i processi di decomposizione e limitare i fenomeni degenerativi legati ai processi di putrefazione.
- La fossa deve essere ritombata provvedendo ad arricchire il materiale di copertura nella componente sabbiosa al fine di rendere idoneo lo sviluppo dei processi di mineralizzazione delle sostanze organiche. Tale ripristino ha anche lo scopo di evitare il dissotterramento da parte di animali opportunisti e di ripristinare il normale insediamento dell'apparato radicale della vegetazione stanziale dell'area;
- Deve essere garantito almeno un raggio di 100 metri dall'ubicazione di pozzi domestici e che nessuno sia situato idrogeologicamente a valle delle porzioni di terreni scelte per l'interramento delle carcasse

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

P.O. Aspetti agroambientali
dott. agr. Gianni Azzali, PhD

Il Dirigente
dott. Fabio Cambielli